

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021**  
**626/2021/R/GAS**

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI  
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM CATANZARO - CROTONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
  - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/GAS e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 agosto 2018, 12/2018 – DIEU (di seguito: determinazione 12/2018 – DIEU);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020 (di seguito: Chiarimenti RAB disallineate).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 e successivamente dall’articolo 1, comma 93, della legge 127/17, prevede che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito

nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;

- in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
- qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;
- il punto 5 del paragrafo 8.2.3.3.1 delle Linee guida 7 aprile 2014, dal titolo “Scavi (caso base)”, in merito agli oneri di discarica del materiale di risulta (eventualmente diviso fra materiale bituminoso e materiale inerte/terre, se i prezzi sono differenti e disponibili) prevede che....”*Nel caso in cui il prezzario di riferimento riporti gli oneri di discarica, saranno utilizzati tali valori, previa verifica tra le Parti dell'idoneità della loro applicazione per il terreno di risulta nello specifico territorio comunale; altrimenti, saranno utilizzati valori, da concordare tra le Parti, praticate dalla discarica cui fa riferimento il territorio. Va verificato tra le Parti se tutto il materiale di risulta deve essere necessariamente conferito in discarica o solo una quota parte.*”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:
  - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
  - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il medesimo allegato disciplini:
  - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee guida 7 aprile 2014;
  - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
  - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
  - a) regime ordinario individuale per Comune;
  - b) regime semplificato individuale per Comune;
  - c) regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17:
  - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
  - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;

- c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al sopra citato articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
  - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
  - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
  - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno  $t-2$ , la RAB possa essere riferita alla medesima data.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
  - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
    - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
    - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;

- c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;
  - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
  - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
  - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;
  - l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le verifiche siano effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
  - l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprenda i seguenti stadi:
    - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
    - b) *test* parametrico di congruità del VIR;ed eventualmente:
    - c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
    - d) analisi per indici;
    - e) verifica applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
    - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
    - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti;
  - l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
  - l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
  - l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti,

sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;

- l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:
  - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
  - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
  - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
  - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
  - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini

- del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità;
- con la determinazione 12/2018 – DIEU sono state definite le modalità operative per la determinazione delle immobilizzazioni nette della distribuzione del gas naturale in caso di valori disallineati rispetto alle medie di settore per la verifica degli scostamenti VIR/RAB e ai fini della stima dei valori di cui all'articolo 22 della RTDG 2014-2019 per la pubblicazione nel bando di gara, che trovano applicazione in caso di disponibilità della stratificazione del Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN); con la medesima determinazione 12/2018– DIEU è stata rinviata a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative in caso di indisponibilità della stratificazione del VRN;
  - con il documento per la consultazione 410/2019/R/GAS l'Autorità, anche in seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di ripartizione dell'immobilizzato lordo parametrico per quota parte soggetta a trasferimento oneroso e restante quota parte, alla verifica delle condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della RTDG 2014-2019 e al fattore di degrado utilizzato per il calcolo dell'immobilizzato netto parametrico, ha proposto alcune ipotesi di modifica alle formulazioni previste dall'articolo 22 e 23 della RTDG 2014-2019, riportate nell'Allegato 3 al medesimo documento per la consultazione 410/2019/R/GAS;
  - con la RTDG, per il periodo di regolazione 2020-2025, l'Autorità ha confermato l'impostazione prevista nel documento 410/2019/R/GAS, prevedendo che criteri procedurali e relative modalità applicative fossero definite, con propria determinazione, dal Responsabile della Direzione Infrastrutture;
  - in attuazione dell'articolo 9 della RTDG per il periodo di regolazione 2020-2025, è stata adottata la determinazione n. 4/2020, la quale ha aggiornato le modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, sia ai fini del confronto con il VIR, sia ai fini della pubblicazione di valori di stima delle RAB nei bandi di gara e della successiva dichiarazione tariffaria, prevedendo la cessazione degli effetti della determinazione 12/2018 - DIEU;
  - i Chiarimenti RAB disallineate in merito all'applicazione delle modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore ai fini della valutazione degli scostamenti VIR-RAB e in relazione ai valori di RAB da inserire nei bandi di gara, pubblicati sul sito *internet* dell'Autorità, prevedono che.....*“a partire dalla pubblicazione della richiamata determinazione n. 4/2020 le valorizzazioni di RAB disallineate riportate nei bandi di gara dovranno essere effettuate applicando le disposizioni contenute nella medesima determina. Per quanto riguarda invece i procedimenti di analisi degli scostamenti VIR-RAB, considerato che il valore rivalutato delle RAB disallineate rileva solo ai fini dell'individuazione dei casi da sottoporre all'Autorità, si ritiene opportuno chiarire che qualora la data di acquisizione della documentazione inerente alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB mediante le piattaforme informatiche rese*

*disponibili dall’Autorità (“Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB” e “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d’ambito”, di seguito: piattaforme informatiche) sia antecedente alla data del 4 marzo 2020 si accetta che lo scostamento sia stato calcolato sulla base delle modalità operative definite dalla determinazione 12/2018.”E’ in ogni caso facoltà delle stazioni appaltanti verificare anche per i casi di scostamento già resi disponibili tramite le piattaforme informatiche se con l’applicazione delle modalità operative definite con la determina 4/2020 continuino a sussistere le condizioni previste dalla legge per l’invio della documentazione all’Autorità e, nel caso siano venute meno, informare l’Autorità medesima, la quale, conseguentemente, interromperà le proprie valutazioni senza esprimere osservazioni.”.*

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 31 luglio 2019 il Comune di Catanzaro, in qualità di stazione appaltante dell’Atem Catanzaro - Crotona (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Catanzaro, Crotona, Crucoli, Lamezia Terme, Maida e Melissa;
- con comunicazione in data 1 agosto 2019 (prot. Autorità 20447 di pari data), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto in data 31 luglio 2019 a rendere disponibili, tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione relativa ai Comuni di Catanzaro, Crotona, Crucoli, Lamezia Terme, Maida e Melissa. Con la medesima comunicazione la stazione appaltante ha richiesto alla Direzione Infrastrutture, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, di utilizzare, per la determinazione degli scostamenti VIR-RAB di tutti i Comuni dell’ambito, i valori di VIR e di RAB alla data del 31 dicembre 2017;
- con comunicazione in data 1 agosto 2019 (prot. Autorità 20460 di pari data) la stazione appaltante ha posto alla Direzione Infrastrutture un quesito in merito all’applicabilità delle voci di prezzo relative agli oneri di discarica contenute nel “Prezzario Regione Calabria 2017” (di seguito: quesito sull’applicabilità del “Prezzario Regione Calabria 2017”), ai fini della determinazione dei valori di VIR per i Comuni dell’Atem, in relazione a quanto evidenziato dalla stazione appaltante nella medesima comunicazione:
  - *“Il confronto tecnico fra la Stazione Appaltante delegata e tali gestori uscenti è stato avviato nel giugno 2018 sulla base di documentazione e valutazioni a data di riferimento 2016 e si è concluso con documentazione e valutazioni a data di riferimento 2017.”;*

- *“Nel prezzario Regione Calabria, di riferimento per il territorio dei Comuni dell’ambito, sono disponibili prezzi per gli oneri di discarica del materiale di risulta, divisi fra materiale bituminoso e materiale inerte/terre. Tali prezzi hanno subito un significativo incremento fra “Prezzario Regione Calabria 2013”, di riferimento per la valutazione al 2016, ed il successivo “Prezzario Regione Calabria 2017”, di riferimento per la valutazione al 2017. Conseguentemente, le valutazioni effettuate alla data di riferimento 2017 risultano sensibilmente superiori rispetto a quelle al 2016, relativamente alle medesime porzioni di impianto (anche prendendo il prezzo idoneo più basso tra quelli disponibili, come effettuato dalla Stazione Appaltante nelle proprie valutazioni in disaccordo con quelle dei gestori uscenti. Si osserva che tale circostanza peculiare non è stata evidenziata dal Mise, nell’ambito delle “Osservazioni all’applicabilità di voci dei Prezzari provinciali e regionali al valore di rimborso di un impianto di distribuzione gas” (Allegato 1 delle Linee Guida 7 aprile 2014) in quanto, a tale data, il prezzario di riferimento analizzato era quello 2013, che presentava valori in linea con quelli di altri prezzari a livello nazionale. Risulta dunque evidente come il “Prezzario Regione Calabria 2017” abbia introdotto novità rilevanti, che ne mettono in dubbio, ad avviso della scrivente, l’applicabilità per gli scopi di cui al presente procedimento.”;*
- con comunicazione del 5 febbraio 2020 (prot. Autorità 3983 di pari data) la Direzione Infrastrutture ha evidenziato alla stazione appaltante, in riscontro alla comunicazione della medesima stazione appaltante dell’1 agosto 2019 riportante il quesito sull’applicabilità del “Prezzario Regione Calabria 2017”, che:
  - il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE, ora Ministero della Transizione Ecologica) appariva il soggetto competente al fine di fornire risposta alla comunicazione dell’1 agosto 2019, in quanto il quesito in essa riportato era inerente all’applicazione, ai fini delle valutazioni dei valori di VIR, delle Linee guida 7 aprile 2014;
  - la medesima Direzione Infrastrutture avrebbe provveduto a trasmettere al MISE la comunicazione della stazione appaltante dell’1 agosto 2019 riportante il quesito sull’applicabilità del “Prezzario Regione Calabria 2017” e che, in esito alle valutazioni del MISE, la scrivente Direzione avrebbe proceduto alla verifica degli scostamenti dei Comuni trasmessi mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB;
- con comunicazione del 5 febbraio 2020 (prot. Autorità 4004 di pari data) la Direzione Infrastrutture ha trasmesso al MISE e, per conoscenza alla stazione appaltante, la comunicazione dell’1 agosto 2019 riportante il quesito sull’applicabilità del “Prezzario Regione Calabria 2017”;
- con comunicazione del 13 luglio 2020 (prot. Autorità 25353 del 4 agosto 2020) il MISE ha evidenziato alla stazione appaltante e, per conoscenza, alla Direzione Infrastrutture, in risposta al quesito sull’applicabilità del “Prezzario Regione Calabria 2017”, tra l’altro, che:

- *”Le Linee Guida prevedono anche le modalità di scelta del prezzo da utilizzare nel caso in cui sia il prezzario provinciale sia quello regionale di riferimento non contengano la voce di prezzo o qualora questa sia considerata inadeguata. Nello specifico il “Prezzario Regione Calabria 2013” era stato ritenuto adeguato e di riferimento per la determinazione del VIR. L’importante lavoro di analisi e verifica dei prezzari fatto dal MISE nelle Linee Guida è da considerarsi aggiornato alla data di pubblicazione delle Linee guida stesse, col Decreto Ministeriale 22 maggio 2014.”;*
- *“Rimane tuttavia nella facoltà della stazione appaltante, che pubblica il bando di gara, scegliere le voci del prezzario di riferimento ed eventualmente, facendo leva sui principi di adeguamento espressi nelle Linee guida e sopra accennati, valutarne la congruità ai fini del calcolo VIR.”;*
- con comunicazione del 14 ottobre 2020 (prot. Autorità 32834 di pari data) la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa all’Autorità mediante Piattaforma informatica VIR-RAB in data 31 luglio 2019 relativa ai Comuni di Crotona e Melissa;
- con comunicazione del 22 ottobre 2020 (prot. Autorità 33973 di pari data) la Direzione Infrastrutture, in riscontro al quesito sull’applicabilità del “Prezzario Regione Calabria 2017” posto dalla stazione appaltante con comunicazione del 1 agosto 2019, alla comunicazione del MISE del 13 luglio 2020 e alla luce delle evidenze contenute nella documentazione resa disponibile all’Autorità dalla stazione appaltante mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 31 luglio 2019 relativa ai Comuni di Catanzaro, Crotona, Crucoli, Lamezia Terme, Maida e Melissa, ha evidenziato alla stazione appaltante la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle modalità adottate per l’applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, in relazione alla valutazione della congruità delle voci di prezzo utilizzate per la valorizzazione del VIR, come peraltro già evidenziato dal MISE con comunicazione del 13 luglio 2020;
- con comunicazione del 28 ottobre 2020 (prot. Autorità 34795 di pari data) la stazione appaltante, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con la comunicazione del 22 ottobre 2020 dalla Direzione Infrastrutture, ha evidenziato, tra l’altro, di aver *“ritenuto di applicare quanto specificatamente previsto dalle Linee Guida ministeriali nel caso in cui il prezzario di riferimento riporti gli oneri di discarica”* e, in particolare, di essersi attenuta alle previsioni di cui al punto 5 del paragrafo 8.2.3.3.1 delle Linee guida 7 aprile 2014;
- con comunicazione del 25 febbraio 2021 (prot. Autorità 8712 di pari data) la Direzione Infrastrutture, in riscontro alla comunicazione della stazione appaltante del 28 ottobre 2020, ha:
  - evidenziato alla stazione appaltante che, pur in presenza di una ricostruzione formale delle modalità in cui erano state applicate le Linee Guida 7 aprile 2014...*“non risulta giustificata in modo adeguato la valutazione di*

- congruità delle voci di prezzo di riferimento utilizzate, come invece prospettato dal Mise nella risposta fornita il 13 luglio 2020”;*
- evidenziato, inoltre, che tale valutazione di congruità fosse necessaria in relazione alle evidenze contenute nella documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, in relazione ai valori riguardanti gli oneri di scarica espressi in €/m di rete, valori non compatibili con le evidenze relative ai costi unitari (€/m di rete) di posa delle condotte stradali disponibili alla Direzione Infrastrutture, in particolare in relazione ai costi storici dichiarati dalle imprese ai fini tariffari;
  - richiesto infine alla stazione appaltante, alla luce delle evidenze sopra riportate, di fornire:
    - i dettagli informativi inerenti alla valutazione di congruità dei prezzi inerenti agli oneri di scarica presi a riferimento ai fini del calcolo del VIR;
    - ogni altro elemento informativo funzionale a giustificare l' idoneità dei prezzi applicati relativi agli oneri di scarica;
  - con comunicazione del 19 maggio 2021 (prot. Autorità 21854 di pari data) la stazione appaltante ha:
    - evidenziato di aver assorbito le criticità segnalate dalla Direzione Infrastrutture con comunicazione del 14 ottobre 2020, inerenti ai Comuni di Crotona (in disaccordo con il gestore del servizio), e Melissa; nella medesima comunicazione la stazione appaltante ha segnalato di aver assorbito per il Comune di Crucoli le medesime criticità segnalate dalla Direzione Infrastrutture per il Comune di Melissa;
    - precisato, in relazione alle richieste contenute nella comunicazione della Direzione Infrastrutture del 25 febbraio 2021 inerenti all' utilizzo dei prezzi e delle voci di prezzo in essi contenute, che *“(…) in assenza di elementi giustificativi, gli oneri praticati nel prezzo 2017 non possono ritenersi compatibili con le evidenze relative ai costi delle condotte stradali e in particolare con i costi storici dichiarati dalle imprese ai fini tariffari. Pertanto, al fine di risolvere la criticità segnalata, la stima dell'Ente considera gli oneri di scarica prendendo a riferimento il prezzo della Regione Calabria del 2013 (precedente a quello del 2017), di riferimento a tutto dicembre 2016, che definisce valori compatibili con le evidenze note relative ai costi di costruzione delle condotte stradali e più coerenti con i costi storici dichiarati dalle imprese ai fini tariffari, al netto delle differenze che possono ragionevolmente riflettere differenti condizioni di posa per singolo Comune. Nel merito delle questioni sopra esposte, si sottolinea che la Stazione Appaltante di Catanzaro ha inteso rivedere le valorizzazioni di tutti i Comuni deleganti che presentavano le stesse criticità, al fine di tener conto delle osservazioni formulate dall' Autorità. Al riguardo, si è provveduto a comporre le stime degli Enti ai sensi dell' art. 5, comma 16, del Testo coordinato DM 12 novembre 2011 n. 226 con DM 20 maggio*

*2015, in disaccordo con i gestori, in quanto le giustificazioni asserite da questi alle osservazioni ricevute dall’Autorità, non rendevano possibile la necessaria sottoscrizione dell’attestazione di applicazione esclusiva delle “Linee Guida” da parte del Responsabile del Procedimento. Per quanto detto sono stati ricalcolati i VIR (in ribasso) e relativamente ai Comuni di Catanzaro, Lamezia Terme e Maida, (con valutazioni già trasmesse all’Autorità in regime ordinario individuale) è risultato che gli scostamenti VIR-RAB sono inferiori al 10% pertanto non devono più essere sottoposte alle verifiche dell’Autorità stessa.”;*

- in data 19 maggio 2021 la stazione appaltante ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Amaroni, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cerenzia, Cirò Marina, Crotone, Crucoli, Curinga, Davoli, Decollatura, Feroletto Antico, Fossato Serralta, Gasperina, Gizzeria, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Melissa, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, San Floro, San Mango d’Acquino, San Pietro a Maida, Santa Caterina dello Jonio, Savelli, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Settingiano, Squillace e Tiriolo; nella medesima data la stazione appaltante ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario individuale per Comune;
- in data 14 giugno 2021 la stazione appaltante ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Argusto, Belvedere di Spinello, Cardinale, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cropani, Marcedusa, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Vito sullo Jonio, Sersale e Torre di Ruggiero; nella medesima data la stazione appaltante ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- con comunicazione del 16 giugno 2021 (prot. Autorità 24702 di pari data) la stazione appaltante ha comunicato alla Direzione Infrastrutture che in data 14 giugno 2021 la medesima stazione appaltante ha provveduto a completare la trasmissione mediante piattaforma informatica VIR-RAB della documentazione relativa ai Comuni ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS (regime semplificato individuale per Comune); nella medesima comunicazione la stazione appaltante ha evidenziato, in relazione alla documentazione resa disponibile a Piattaforma informatica VIR-RAB il 19 maggio 2021 per entrambe i Comuni di Decollatura e Cerenzia, rispettivamente che:
  - *“A seguito di ulteriori verifiche della stazione appaltante lo scostamento risultava inferiore alla soglia del 10%”;*

- *“Il valore di RAB riportato nel completamento invii inerente ai Comuni ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS è stato posto pari a 0, in quanto dal tavolo tecnico di confronto con il gestore era emerso che il valore delle immobilizzazioni nette in capo al gestore risultava inferiore al valore dei contributi privati di allaccio ricevuti dal medesimo gestore (RAB negativa)”;*
- con comunicazione del 24 settembre 2021 (prot. Autorità 35459 di pari data) la Direzione Infrastrutture, tenuto conto delle comunicazioni della stazione appaltante del 19 maggio 2021 e del 16 giugno 2021, ha:
  - segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, in data 19 maggio 2021, relativamente ai Comuni di Caccuri, Cerenzia, Curinga, Davoli, Decollatura, Gasperina, Gizzeria, Martirano Lombardo, Savelli, Settingiano, Squillace, Tiriolo;
  - invitato la stazione appaltante a verificare la sussistenza di casi di RAB disallineate rispetto alle medie di settore;
- con comunicazione del 20 ottobre 2021 (prot. Autorità 38878 di pari data) la stazione appaltante ha:
  - fornito riscontro alle criticità e ai chiarimenti richiesti dalla Direzione Infrastrutture con comunicazione del 24 settembre 2021;
  - informato la medesima Direzione Infrastrutture di aver verificato per il Comune di Cerenzia che il valore della RAB risultava essere disallineato rispetto alle medie di settore e che, in seguito al ricalcolo del valore della RAB, detto valore risultava negativo, e quindi posto pari a 0 nella comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune;
- con comunicazione dell’1 dicembre 2021 (prot. Autorità 45122 di pari data) la Direzione Infrastrutture, al fine di concludere l’attività istruttoria relativa alla valutazione degli scostamenti VIR-RAB, ha richiesto alla stazione appaltante di:
  - specificare se i Comuni di Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Centrache, Cerenzia, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Curinga, Davoli, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Gasperina, Gizzeria, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, Petilia Policastro, Petronà, San Floro, San Mango d’Acquino, Roccabernarda, San Pietro a Maida, San Vito sullo Jonio, Santa Caterina dello Jonio, Savelli, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Squillace, Tiriolo e Torre di Ruggiero, ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, avessero delegato il Comune di Catanzaro all’esercizio delle funzioni di stazione appaltante allo scopo di svolgere la procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas

- di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 226/11; ed evidenziare, inoltre, quali Comuni non avessero conferito la delega di cui sopra al medesimo Comune di Catanzaro;
- confermare o meno che per i Comuni ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS vi fosse un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente, come individuato dall'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11; inoltre, in caso positivo, la Direzione Infrastrutture ha altresì chiesto alla stazione appaltante di confermare che, per i medesimi Comuni ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune, i rispettivi valori di VIR riportati nella maschera "Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune", trasmessa all'Autorità tramite Piattaforma informatica VIR-RAB in data 14 giugno 2021, rispetto ai quali è stata attestata l'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, fossero i valori stimati dai rispettivi Enti locali concedenti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11";
  - con comunicazione del 10 dicembre 2021 (prot. Autorità 46300 di pari data) la stazione appaltante, in riscontro alle richieste formulate dalla Direzione Infrastrutture con comunicazione dell'1 dicembre 2021, ha evidenziato che:
    - i Comuni dell'Atem hanno delegato il Comune di Catanzaro:
      - all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per svolgere la procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 226/11;
      - ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi;
      - ad acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie per l'indizione della gara, la definizione dei valori di rimborso ed altri aspetti operativi;
    - sussiste un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente, come individuato dall'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11 relativamente ai Comuni di Amaroni, Andali, Argusto, Belcastro, Belvedere di Spinello, Caccuri, Cardinale, Centrache, Cerenza, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Curinga, Davoli, Gasperina, Marcedusa, Martirano Lombardo, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Vito sullo Ionio, Savelli, Sersale, Squillace, Torre di Ruggiero; e che, per tali Comuni, i rispettivi valori di VIR, riportati nella maschera "Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune", trasmessa all'Autorità tramite Piattaforma informatica VIR-RAB in data 14 giugno 2021, rispetto ai quali è stata attestata l'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, sono i valori stimati dalla stazione appaltante delegata

nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11”.

**CONSIDERATO CHE:**

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Centrache, Cerenzia, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Davoli, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Gasperina, Gizzeria, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Melissa, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Floro, San Mango d'Acquino, San Pietro a Maida, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Jonio, Savelli, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Squillace, Tiriolo e Torre di Ruggiero, risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- i valori del VIR per i Comuni di:
  - Amaroni, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cerenzia, Cirò Marina, Curinga, Davoli, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Gasperina, Gizzeria, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, San Floro, San Mango d'Acquino, San Pietro a Maida, Santa Caterina dello Jonio, Savelli, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Settingiano, Squillace, Tiriolo contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB, in data 19 maggio 2021;
  - Argusto, Belvedere di Spinello, Cardinale, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cropani, Marcedusa, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Vito sullo Ionio, Sersale, Torre di Ruggiero, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB, in data 14 giugno 2021

in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- i chiarimenti e gli elementi informativi forniti dalla stazione appaltante con la comunicazione del 19 maggio 2021 (prot. Autorità 21854 di pari data) abbiano risolto le criticità evidenziate dalla Direzione Infrastrutture con comunicazione del 25 febbraio 2021, in quanto i costi unitari relativi alle voci di prezzo inerenti agli oneri di discarica contenute nel “Prezzario Regione Calabria 2013” appaiono

congrui ai fini della valorizzazione dei VIR, in coerenza con le previsioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;

- i valori di VIR per i Comuni di Crotona, Crucoli, Melissa (Comuni per i quali sussiste un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente), contenuti nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 19 maggio 2021, in relazione ai quali è stata rilasciata l’attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all’articolo 19, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell’Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

**RITENUTO CHE:**

- la stazione appaltante abbia fornito, con comunicazione del 10 dicembre 2021, gli elementi informativi richiesti dalla Direzione Infrastrutture con comunicazione dell’1 dicembre 2021;
- i valori del VIR dei Comuni di:
  - Amaroni, Andali, Belcastro, Caccuri, Cerenzia, Cirò Marina, Curinga, Davoli, Gasperina, Martirano Lombardo, Savelli, Squillace (Comuni per i quali sussiste un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente), Amato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Crotona, Crucoli, Feroleto Antico, Fossato, Serralta, Gizzeria, Marcellinara, Martirano, Melissa, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, San Floro, San Mango d’Acquino, San Pietro a Maida, Santa Caterina dello Jonio, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Settingiano e Tiriolo, contenuti nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 19 maggio 2021;
  - Argusto, Belvedere di Spinello, Cardinale, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cropani, Marcedusa, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Vito sullo Ionio, Sersale e Torre di Ruggiero (Comuni per i quali sussiste un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente), contenuti nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 14 giugno 2021 in relazione ai quali è stata rilasciata l’attestazione relativa all’esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettino le condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- i valori di VIR per i Comuni di Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Centrache, Cerenzia, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Crotona, Crucoli, Curinga, Davoli, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Gasperina,

Gizzeria, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Melissa, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Floro, San Mango d'Acquino, San Pietro a Maida, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Jonio, Savelli, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Squillace, Tiriolo e Torre di Ruggiero, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

### **DELIBERA**

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Catanzaro - Crotona, i valori di VIR dei Comuni di Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Centrache, Cerenzia, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Crotona, Crucoli, Curinga, Davoli, Feroletto Antico, Fossato Serralta, Gasperina, Gizzeria, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Melissa, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Floro, San Mango d'Acquino, San Pietro a Maida, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Jonio, Savelli, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Squillace, Tiriolo e Torre di Ruggiero, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
  - 19 maggio 2021 (Comuni di Amaroni, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cerenzia, Cirò Marina, Crotona, Crucoli, Curinga, Davoli, Feroletto Antico, Fossato Serralta, Gasperina, Gizzeria, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Melissa, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Torinese, San Floro, San Mango d'Acquino, San Pietro a Maida, Santa Caterina dello Jonio, Savelli, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Settingiano, Squillace e Tiriolo);
  - 14 giugno 2021 (Comuni di Argusto, Belvedere di Spinello, Cardinale, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cropani, Marcedusa, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Vito sullo Ionio, Sersale e Torre di Ruggiero)essendo i suddetti valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Catanzaro – Crotona;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*